

Ravenna, 19 gennaio 2010

Circolare n. 03/10

**OGGETTO: Elenchi INTRACEE relativi all'ultimo periodo di riferimento del 2009  
Esportatori abituali**

Quanto riportato di seguito in merito agli elenchi intracee riguarda solo gli elenchi relativi al 2009. Per gli elenchi intracee relativi al 2010, in particolare per quanto riguarda la periodicità di presentazione, i termini, le modalità di presentazione e compilazione (ci riferiamo soprattutto al nuovo obbligo di compilazione anche per i servizi tra soggetti comunitari) verrà predisposta dallo Studio un'apposita circolare appena disponibili ulteriori chiarimenti.

**ELENCHI INTRACEE**

**Il 1° febbraio 2010** scade il termine di presentazione degli elenchi INTRACEE per quei soggetti che, sulla base degli scambi realizzati nel 2008, dovevano presentare per il 2009 tali elenchi con frequenza trimestrale o annuale, salvo che nel corso del 2009 il volume degli scambi comunitari non abbia superato il limite per trasformare la periodicità da annuale o trimestrale in mensile.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2007 i contribuenti che superano, in corso d'anno, i limiti previsti per le periodicità trimestrali o annuali sono obbligati a presentare gli elenchi INTRA con cadenza mensile o trimestrale a decorrere dal mese/trimestre successivo al periodo in cui la soglia sarà superata (**vedi ns. circ. 02/09** per ulteriori dettagli ed esemplificazioni).

La regola suddetta deve essere applicata sia con riferimento agli elenchi da presentare a seguito di cessioni comunitarie (INTRA 1) sia con riferimento agli elenchi da presentare a seguito di acquisti intracomunitari (INTRA2).

Nella compilazione dei modelli INTRA non vanno indicate né la nomenclatura combinata né la natura della transazione quando gli elenchi sono presentati con cadenza trimestrale o annuale.

In caso di **fatturazione anticipata** o di pagamento di **acconti**, le relative operazioni devono essere indicate negli elenchi riepilogativi con riferimento alla data in cui è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni.

Ancora per questi elenchi è possibile la presentazione a mano o tramite raccomandata all'Ufficio Doganale abilitato della circoscrizione doganale in cui ha sede il soggetto obbligato, che per Ravenna è in Via D'Alaggio n. 1/3 - RA. E' possibile effettuare la presentazione anche in via telematica utilizzando il sistema EDI (Electronic Data Interchange) previa richiesta al Dipartimento delle Dogane (circolare 27/12/1995 n. 333/D). La presentazione dei modelli INTRASTAT telematica prevede la proroga di cinque giorni dai termini previsti per la presentazione a mano all'Ufficio Doganale.

Le **sanzioni** per l'omessa presentazione degli elenchi, per l'incompletezza o l'inesattezza dei dati di interesse fiscale indicati negli elenchi variano da Euro 516 a Euro 1.032. E' possibile operare il **ravvedimento operoso versando**

**un decimo del minimo** (Euro 52) entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Negli elenchi per le cessioni intracomunitarie vanno incluse, solo nella parte fiscale, anche le cessioni di merci verso la Repubblica di San Marino. Le cessioni verso San Marino vanno indicate nel modello INTRA-1 anche se nel periodo di riferimento del modello non sono state effettuate cessioni verso Paesi Comunitari. Non deve presentare il modello INTRA-1 per le cessioni a San Marino chi effettua esclusivamente, nel corso dell'anno solare, cessioni verso San Marino e non anche verso Stati Comunitari. Le cessioni verso la Repubblica di San Marino non rilevano tuttavia ai fini della determinazione della periodicità di presentazione degli elenchi INTRASTAT.

### COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

Per quanto riguarda la colonna 5 (Ammontare delle operazioni in valuta) dell'elenco INTRASTAT per gli acquisti, questa andrà compilata solo quando si tratta di un acquisto da fornitore di un Paese Comunitario che non ha aderito all'Euro. Ciò significa che se si riceve la fattura da un paese aderente all'Euro (per esempio Francia) non si dovrà indicare nella colonna 5 l'importo della fattura in franchi francesi. Ci si limiterà a indicare in colonna 4 l'importo in Euro. Se invece la fattura provenisse da un fornitore inglese, per esempio, si dovrebbe compilare la colonna 4 con l'importo in Euro e la colonna 5 con l'importo in Sterline inglesi.

Gli importi in Euro vanno sempre arrotondati all'unità di Euro nel seguente modo:

- per difetto se la frazione è inferiore a 0,5 Euro (esempio: 104,37 Euro diventa 104);
- per eccesso se la frazione è uguale o superiore a 0,5 Euro (esempio: 104,5 Euro diventa 105).

La compilazione della parte statistica (colonne da 8 a 15 degli elenchi per gli acquisti e colonne da 7 a 13 degli elenchi per le cessioni) è obbligatoria solo per coloro che sono tenuti alla compilazione dell'elenco con periodicità mensile. Nell'ambito di tale categoria (contribuenti con periodicità mensile) l'indicazione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto deve essere riportata solo da coloro che nell'anno precedente hanno realizzato consegne/arrivi di merce intracomunitaria per Euro 20.000.000,00.

La colonna della nomenclatura combinata non deve più essere indicata da chi presenta con cadenza annuale gli elenchi INTRASTAT.

Dal 2006 i soggetti che presentano gli elenchi INTRASTAT con cadenza mensile non devono più compilare la parte statistica relativamente all'invio o al ricevimento di beni in riparazione.

In caso di cessione di un mezzo di trasporto nuovo a un soggetto privato comunitario da parte di un soggetto passivo IVA italiano non è più obbligatoria dal 2006 la compilazione dell'elenco INTRASTAT.

### CONTROLLO PARTITA IVA SOGGETTI COMUNITARI

Ricordiamo che nel sito internet del Ministero delle Finanze ([www.finanze.it](http://www.finanze.it)) è possibile verificare l'esistenza di una partita IVA comunitaria.

Il Ministero delle Finanze, attraverso il sito internet, dà solo la possibilità di verificare l'esistenza di quella partita IVA indicando la data in cui è stata aperta ed eventualmente la data di cessazione. Non indica il nome del contribuente cui si riferisce.

Consigliamo di fare tale controllo periodicamente per tutti i clienti comunitari, poiché, se in fase di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria tale partita IVA dovesse risultare inesistente, per l'Italia si tratta di un'operazione di cessione che doveva essere fatturata con IVA e responsabile della mancata applicazione dell'IVA è ritenuto il cedente italiano.

In caso di incertezze in merito al nominativo corrispondente a quella partita IVA è necessario rivolgersi all'Agenzia delle Entrate.

### ESPORTATORI ABITUALI

**Requisiti:** al fine di poter effettuare acquisti e importazioni in sospensione d'imposta il soggetto deve verificare se nell'anno 2009 l'ammontare delle operazioni attive (registrate), di cui agli artt. 8, lettere a) e b), 8bis / 9, 71 e 72 del D.P.R. 633/72, e agli artt. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, art. 41 e art. 58 comma 1 del d.l. 331/93 n. 41, sono superiori al 10% del volume d'affari.

In tal caso sarà possibile nell'anno 2010 effettuare acquisti senza pagamento di IVA per un importo non eccedente questa cifra.

Per beneficiare di tale agevolazione si deve inviare al fornitore una dichiarazione di responsabilità (datata e numerata), detta "dichiarazione d'intento".

**Prestazioni di servizi:** la “dichiarazione d’intento” deve essere inviata al fornitore prima che egli emetta fattura o riceva un corrispettivo.

**Cessione di beni:** la “dichiarazione d’intento” deve essere inviata al fornitore prima che questi consegni o spedisca la merce oppure, se in momento anteriore alla consegna o spedizione della merce, prima che il fornitore emetta fattura o riceva un corrispettivo.

**Validità:** la validità della dichiarazione d’intento può essere conferita per una sola operazione, per un determinato importo o per un periodo di tempo. La validità non può in ogni caso eccedere il 31/12 dell’anno in corso.

**Registrazione:** successivamente la lettera inviata dovrà essere registrata entro 15 giorni in apposito registro oppure nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi.

**Ambito utilizzo plafond:** si ricorda che dal 1997 il plafond può essere utilizzato per l’acquisto di tutti i beni e servizi, compresi anche i beni strumentali, **escluso** l’acquisto di fabbricati, aree fabbricabili e beni e servizi a IVA oggettivamente indetraibile.

**Annotazioni utilizzo plafond:** è stato abolito l’obbligo di annotazione dell’utilizzo del plafond sui registri IVA. Si consiglia tuttavia di continuare a effettuare tali annotazioni su documenti ad uso interno, in quanto le stesse risultano utili in sede di redazione della dichiarazione annuale IVA e in caso di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Sono inoltre utili per evitare di “splafonare”.

**Obblighi a carico del fornitore:** il fornitore che riceve la lettera d’intento, oltre alla registrazione di cui sopra, deve comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione, i dati relativi alla dichiarazione stessa.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti